



LIGURIA

Via Dino Col 4/4- 16149 Genova
Telefono: 010995151 numero unico

Pronto A.I.A. 3355776689

pec: Ind.crliguria@pec.it – Indliguria@legalmail.it

e-mail

Segreteria: cr.liguria01@Ind.it

Amministrazione: amministrazione.liguria@Ind.it

Ufficio Campi e Orari Gare: crliguria.campisportivi@Ind.it

Tesseramento: tesseramento.liguria@Ind.it

Tornei: crliguria.tornei@Ind.it

sito internet: liguria.Ind.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 04 DEL 17/07/2026

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

MOTIVAZIONI

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)

Dr. Fabrizio FAILLACI

Dr. Gaetano PIAZZA

all'udienza celebrata da remoto del 7 luglio 2026 nell'ambito del procedimento disciplinare n.527 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Partecipazione in posizione irregolare delle calciatrici sigg.re Camilla Ricci ed Aurora Casali, nonché del calciatore sig. Matteo Incerti, nelle fila della squadre schierate dalla ASD Praese 1945, a gare rispettivamente di Coppa Italia di Eccellenza Femminile, campionato Under 15 Femminile e campionato Juniores Regionali nella stagione sportiva 2025 – 2026", ha pronunciato la seguente decisione:

Con nota del 12 novembre 2025 il Comitato Regionale Liguria ha segnalato che le calciatrici sigg.re Camilla Ricci ed Aurora Casali, nonché il calciatore sig. Matteo Incerti hanno preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Praese 1945 a gare rispettivamente di Coppa Italia di Eccellenza Femminile, campionato Under 15 Femminile e campionato Juniores Regionali nella stagione sportiva 2025 – 2026, senza averne titolo in quanto non tesserati per tale società.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati: nessuno dei calciatori/calciatrici di cui al deferimento, infatti, risultava essere stato tesserato al momento della disputa delle gare in contestazione.

Il Signor Giovanni REGA, intervenuto personalmente in udienza, ha affermato che tali occorsi si erano verificati per un disguido della segreteria societaria, con ciò confermando, ove ce ne fosse stato bisogno, la prospettazione della Procura Federale.

Quanto alla dosimetria della sanzione, Codesto Tribunale ritiene che al caso di specie possa trovare applicazione il noto arresto delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello - Decisione/0067/CFA-2022-2023, il quale precisa inequivocabilmente il principio secondo il quale *la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. (...omissis...) Rispetto a tutti gli altri soggetti concorrenti nell'illecito, diversi dalle società, appare congruo stabilire la misura della sanzione nella inibizione di un mese, per il presidente e i dirigenti, e nella squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione.*

Tale disposto, ad avviso dello scrivente Tribunale, deve trovare integrale applicazione con l'eccezione della sanzione pecuniaria da irrogarsi alla società, in relazione alla quale deve essere considerato lo status di società dilettantistica ed il fatto che la quasi totalità delle violazioni (cinque su sei) si sia verificata in Campionati Giovanili.

Di conseguenza, sussistono i presupposti per contenere la sanzione pecuniaria da infliggersi alla società in € 300,00 di ammenda in luogo dei 600,00 che scaturirebbero dall'applicazione letterale del dictum della Corte federale d'Appello.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, Primo Collegio, delibera l'inflizione delle seguenti sanzioni:

Maurizio GAMBINO: 6 mesi di inibizione

Giovanni REGA: 2 mesi di inibizione

Roberto CASALI: 1 mese di inibizione
 Stefano BRUZZONE: 1 mese di inibizione
 Roberto G. CACCIOTTI: 1 mese di inibizione
 Aldo CAPONE: 1 mese di inibizione
 Camilla RICCI: una gara di squalifica
 Aurora CASALI: due gare di squalifica
 Matteo INCERTI: tre gare di squalifica
 ASD PRAESE: € 300,00 di ammenda e:

- un punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Eccellenza Femminile 2026-2027;
- tre punti di penalizzazione di scontarsi nel Campionato Juniores Regionali 2026-2027;
- due punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato U 15 Regionale Femminile 2026-2027.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVAZIONI

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo NAPPI (Presidente)

Avv. Gaetano PIAZZA

Dott. Fabrizio FAILLACI (Relatore)

all'udienza del 7 luglio 2026 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Reclamo della società G.S.D. SESTRESE BOR. 1919 avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 92/2026 pubblicato il 04.06.2026 in merito alle seguenti sanzioni:

- **inibizione a tempo fino al 31.3.2027 del TECNICO Allenatore QUARTINO SIMONE perché: "A seguito della segnatura di una rete da parte della società avversaria entrava sul tdg e colpiva con una spinta vigorosa il ddg, sbilanciandolo ma senza farlo cadere a terra, considerato come art.36 C.G.S.";**
 - **inibizione a tempo fino al 31.3.2027 del dirigente PROCOPIO MAURIZIO perché: "A seguito della segnatura di una rete da parte della società avversaria entrava sul tdg e colpiva con una spinta il ddg e gli rivolgeva espressioni ingiuriose e irrispettose, considerato come art.36 C.G.S.";**
 - **ammenda di Euro 600,00 per la Società Sestrese Bor. 1919: "Per la condotta dei propri tesserati i quali spintonavano e insultavano il ddg, nonché uno di essi, benché non specificamente identificato, colpiva con uno sputo il ddg medesimo"**
- inflitte in occasione della partita contro la società OLIMPIC 1971 del giorno 02.06.2026 (Campionato CITTA' di BOGLIASCO UNDER 15).**

In occasione della gara G.S.D. SESTRESE BOR. 1919 - OLIMPIC 1971 disputata il 02.06.2026, valevole per il campionato CITTA' di BOGLIASCO UNDER 15, allo scadere del settimo minuto di recupero, il sig. Quartino, tecnico allenatore della Sestrese, già precedentemente ammonito per proteste, entrava sul terreno di gioco e, in seguito alla rete subita, si dirigeva verso l'arbitro colpendolo con una spinta vigorosa che lo sbilanciava senza tuttavia farlo cadere. Contestualmente veniva immediatamente raggiunto dal dirigente della medesima società, sig. Procopio, il quale a sua volta spingeva il ddg iniziando a insultarlo a voce alta, dopodiché, nel tentativo di girarsi per raggiungere l'uscita e abbandonare il campo, l'arbitro veniva raggiunto da uno sputo proveniente dalla direzione dei due

tesserati sopra citati senza riuscire a individuare con certezza chi dei due lo avesse materialmente lanciato, venendo subito dopo circondato dall'intera squadra della Sestrese che continuava a spingerlo e insultarlo fino a quando i membri dello staff del Bogliasco, insieme ai dirigenti e calciatori dell'Olimpic, intervenivano tempestivamente per prestargli soccorso e proteggerlo. Fischiata regolarmente la fine della gara, l'arbitro veniva scortato dai responsabili del Bogliasco nel suo spogliatoio. Per i fatti sopra menzionati, il ddg notificava ai responsabili del torneo che i sigg.ri Procopio e Quartino risultavano espulsi e che il provvedimento disciplinare non aveva potuto essere notificato in campo a causa del clima descritto.

In ragione dei predetti episodi il Giudice Sportivo comminava all'allenatore Quartino l'inibizione a tempo fino al 31.03.2027, così come al dirigente Procopio, mentre alla società Sestrese l'ammenda di Euro 600,00.

La società G.S.D. SESTRESE BOR. 1919 ha proposto tempestivo gravame contro tali provvedimenti deducendo le seguenti motivazioni.

Preliminarmente la reclamante contesta l'attribuzione all'allenatore Simone Quartino e al dirigente Maurizio Procopio delle pretese spinte al ddg a fine partita. Gli stessi tesserati negano di essere entrati fisicamente in contatto con l'arbitro, essendosi limitati, a fine partita, a chiedergli spiegazioni della fine anticipata della gara alla segnatura della rete da parte dell'Olimpic (avvenuto al minuto 6.52 di recupero), senza aver rispettato il recupero di 7 minuti inizialmente concesso. All'uopo allega al reclamo le testimonianze dei Sigg.ri Gabriele Pais, dirigente della reclamante, e Guido Poggi, responsabile dell'area tecnica del Bogliasco e responsabile organizzativo del torneo.

In particolare, il Sig. Pais ha dichiarato che non solo il Sig. Quartino a fine gara non ha avuto alcun contatto fisico con il ddg, ma che proprio quest'ultimo lo convocava a fine partita unitamente a un altro soggetto (che si qualificava come padre dell'arbitro), oltre a un dirigente del Bogliasco e al Sig. Procopio per riferire di essere stato attinto, in occasione dell'uscita dal campo di gioco, da uno sputo e da una spinta ma di non essere stato in grado di identificare i responsabili in quanto girato di spalle al momento dell'accaduto.

Dello stesso tenore anche la dichiarazione testimoniale del Sig. Guido Poggi il quale tra le altre cose riferisce: *"l'Arbitro, ancora visibilmente scosso per l'accaduto, asseriva di aver ricevuto uno sputo ed alcuni spintoni, senza peraltro aver individuato gli autori del gesto"*.

Sulla base di tali risultanze la reclamante chiede che i tesserati Quartino e Procopio, in riforma dell'impugnata decisione, vengano mandati esenti da responsabilità disciplinare o, in estremo subordine, vengano al più ritenuti responsabili di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti del ddg con riduzione della sanzione per il primo a n. 4 giornate (in quanto allenatore ex art. 36 c. 1 lett. a C.G.S.) e a n. 2 mesi per il Procopio (in quanto dirigente ex art. 36 c.1 lett. b C.G.S.).

In subordine, l'esponente contesta in ogni caso l'eccessività della sanzione comminata alla luce di quanto previsto dall'art. 36 C.G.S.

Infine, la reclamante eccepisce parimenti l'eccessiva quantificazione dell'ammenda a carico della Sestrese, in quanto trattasi di società dilettantistica che si autofinanzia e opera soprattutto su base di volontariato, e di tale natura andrebbe tenuto conto anche nella comminazione della sanzione economica a corredo delle sanzioni di natura personale comminate ai tesserati. Pertanto, viene chiesta la riduzione dell'ammenda nella misura ritenuta di giustizia.

Considerata la misura della sanzione inflitta dal Primo Giudice, unitamente alla necessità di approfondire le condotte in contestazione, Codesta Corte ha ritenuto opportuno sentire a chiarimenti il ddg per le vie brevi.

In tale sede, l'arbitro ha confermato di aver ricevuto una spinta dall'allenatore Quartino ed ha precisato che il dirigente Procopio non lo ha spintonato direttamente ma ha spinto chi cercava di proteggerlo e

ha ribadito di non essere stato in grado di individuare il responsabile dello sputo ma di essere certo che lo stesso provenisse dalla direzione in cui erano posizionati i tesserati Quartino e Procopio.

La chiarezza della ricostruzione fornita dal direttore di gara, unitamente alle risultanze del referto arbitrale che, come è noto, fanno piena prova dei fatti in contestazione, consentono di pervenire ad una valutazione dei fatti parzialmente difforme rispetto a quella operata dal Primo Giudice.

In merito al comportamento dell'allenatore deve essere evidenziato come lo stesso, per quanto censurabile, non abbia provocato alcun danno fisico in capo all'arbitro, di talché se ne deve desumere l'inidoneità a provocare lesioni, come attestato dallo stesso direttore di gara nel proprio referto dove viene precisato che la spinta, per quanto vigorosa, ha causato un mero sbilanciamento di quest'ultimo senza determinarne la caduta a terra.

In merito al comportamento del dirigente Procopio – parimenti censurabile per non essersi adoperato al fine di impedire l'aggressione all'arbitro e per aver, nell'occorso, protestato vigorosamente nei confronti del medesimo cercando – risulta tuttavia accertato che non abbia avuto alcun contatto fisico diretto con il ddg.

Dal ridimensionamento delle condotte ascrivibili ai tesserati ne discende, come logica conseguenza, la riduzione parziale dell'ammenda inflitta alla società.

P.Q.M.

a Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società G.S.D. SESTRESE BOR. 1919, riduce la squalifica di inibizione a tempo dal 31.03.2027 al 07.12.2026 nei confronti dell'Allenatore QUARTINO SIMONE; riduce la squalifica di inibizione a tempo dal 31.03.2027 al 05.10.2026 nei confronti del dirigente PROCOPIO MAURIZIO e riduce l'ammenda da Euro 600,00 a Euro 400,00 nei confronti della Società Sestrese Bor. 1919.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.

Pubblicato ed affisso all'albo del Comitato Regionale Liguria il 17/07/2026.

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi